

16/13



**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE**

Composto dai Signori magistrati:

- Dott.
- Dott.
- Dott.
- Dott.
- Dott.

- Presidente
- Componente - relatore
- Componente
- Componente
- Componente

**DECISIONE**

Monica Zambelli nella qualità di delegata del partito " Intesa popolare " propone ricorso avverso il provvedimento del 22 gennaio 2013 con cui l'Ufficio Circoscrizionale dell'Ottava Circoscrizione Veneto 2 ha ricusato la lista n. 23 ,presentata dal predetto Partito INTESA POPOLARE in data 21 gennaio 2013, con la motivazione che "Il numero delle sottoscrizioni dei presentatori a corredo della lista non è compreso nei limiti di legge, perchè sono state ritenute valide n. 880 sottoscrizioni abbinabili a validi certificati elettorali mentre le residue firme di cui agli elenchi prodotti non sono accompagnate dai relativi certificati, o sono accompagnare dai certificati di sottoscrittori non residenti nella circoscrizione o risultano apposte più volte ".

Deduce la ricorrente che il provvedimento impugnato ha erroneamente ritenuto l'esistenza di soli 880 certificati elettorali validi a fronte di ben 1102 certificati attestati in sede di verbale di deposito.

Deduce poi la mancanza di ogni motivazione riguardo : a) gli elementi in base ai quali è stata ritenuta la non validità di 222 certificati e, dunque, delle corrispondenti sottoscrizioni; b) quali e quante siano le firme ritenute "apposte più volte" e se queste siano determinanti ai fini del mancato raggiungimento della soglia minima di sottoscrizioni previste dall'art. 1 del D.L. 223/2012; c) l'istruttoria compiuta e soprattutto le modalità di verifica ; d) la mancata convocazione del Delegato per udirlo e eventualmente ammettere nuovi documenti .

Il ricorso è infondato.

Quanto alla decisione di non ammettere la lista perché i certificati validi erano risultati per solo 880 firme in contrasto con quanto attestato invece dal verbale di deposito da cui risultava la presenza di 1102 certificati, non può che concordarsi con le deduzioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale del 24.1.13 laddove osservano che il verbale di presentazione si limita a prendere solo atto delle dichiarazioni del presentatore della lista Sig.ra Zambelli Monica senza fare alcun attestazione in ordine al numero dei documenti depositati non essendo compito della cancelleria attestare la veridicità di quanto dichiarato dal presentatore .

Quanto alle ragioni per cui si è ritenuta la non validità di 222 certificati è attestato dall'Ufficio circoscrizionale nelle deduzioni che *"risulta prodotto un solo certificato collettivo — con 28 nominativi di cui 15 senza sottoscrizione e per i restanti 13, 1 valido e 12 già presenti in certificati individuali —; che i certificati mancanti sono risultati essere 552 , quelli doppi 72; che risultano prodotti 28 certificati in più rispetto al numero dei sottoscrittori nonché 10 degli stessi prodotti due volte e 27 certificati di sottoscrittori residenti fuori della circoscrizione elettorale"*.

Vi è dunque adeguata e dettagliata esplicazione del numero dei certificati mancanti od invalidi .

Quanto alle firme apposte più volte l'Ufficio circoscrizionale con le sue deduzioni ha esplicitato che esse sono state accertate essere in numero di 8 e, cioè, o quelle di Crosara Gimmj, Cappello Claudio, De Gobbi, Martina Nordio Lucia, Marazzato Roberto, Romano Ercole, Niero Giuliana Doro Luciano quest'ultimo risulta avere firmato tre volte.

Anche in questo caso vi è dunque una specifica motivazione,

Quanto alla istruttoria compiuta ed alle modalità di verifica, l'Ufficio centrale circoscrizionale ha dato atto con le deduzioni che la verifica è stata eseguita dalle ore 15 alle ore 18 del giorno 22-1-2013 da parte dell'Ufficio unitamente ai segretari — in numero di 6 ed agli esperti in numero di 5. Con il detto documento è stato altresì precisato che, immediatamente dopo la presentazione della lista, avvenuta alle ore 18.15 del giorno 21-1-2013, la cancelleria verificava contestandolo al presentatore ancora presente la non corrispondenza dei certificati elettorali ai sottoscrittori delle liste dei candidati, ciò che ha richiesto prima dell'esame della lista stessa un impegno nel riordino della documentazione da parte della cancelleria a cui è seguito l'accertamento.

Quanto alla mancata preventiva comunicazione alla ricorrente delle cause di inammissibilità della lista, non può che concordarsi con le deduzioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale che del tutto correttamente ha osservato che *“la normativa in materia — art 22 D.P.R 30-3-1957 n 361 - prevede che l'ufficio dichiara non valide le liste presentate quando non corrispondono ai requisiti stabiliti dalla legge senza la necessità di una previa convocazione del presentatore della lista o dei delegati e che il terzo comma dell'articolo citato prevede solo una riunione dell'ufficio elettorale alle ore 12 del giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate”*

L'Ufficio elettorale circoscrizionale ha poi dato atto, allegando il relativo verbale che a quella riunione — prevista dalla legge e per cui non deve essere disposta dall'ufficio alcuna convocazione — nessun delegato della lista esclusa si è presentato.

In conclusione, nessuno dei vizi dell'atto impugnato risulta riscontrato onde il

ricorso va respinto .

P.Q.M.

Rigetta il ricorso . Si comunichi.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2013.

I Componenti

Il Presiden

~~Depositate in Segreteria~~

del 26-01-2013 ore 18,45

